



CITTA' di CIRIE'

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO

TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

PUNTUALE

(ai sensi dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, s.m.i. e D.M. 20 aprile 2017)

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/05/2019

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/06/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23/05/2022

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 17/05/2023

in vigore dal 01/01/2020

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Oggetto del Regolamento e istituzione della TARI (tassa sui rifiuti)	1
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	1
Art. 2 bis - Definizioni	1
Art. 3 - Presupposti del tributo	4
Art. 4 - Determinazione della tariffa	6
Art. 5 - Modalità di computo delle superfici	7
CAPO II A - UTENZE DOMESTICHE	9
Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile	9
Art. 7 - Utenze domestiche con contenitori condivisi	10
CAPO II B - UTENZE NON DOMESTICHE	10
Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	10
Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali	11
Art. 10 - Tributo sui rifiuti prodotti dai mercati	12
CAPO III – TRIBUTO PER LA FRAZIONE ORGANICA	12
Art. 11 - Tariffa sui servizi di raccolta, trasporto e trattamento della frazione organica	12
Art. 12 - Modalità applicative ed esenzioni dalla tariffa per la frazione organica	12
CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI	13
Art. 13 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)	13
Art. 14 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione	13
Art. 15 - Tributo comunale giornaliero - TARI per il servizio di gestione dei rifiuti urbani provenienti dalle UND	16
Art. 16 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci	17
CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI	17
Art. 17 - Riduzioni tariffarie	17
Art. 18 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa	18
Art. 18 bis - Agevolazioni per avvio a recupero di rifiuti urbani	189
Art. 18 ter - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	18
9	
Art. 18 quater - Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani	20
CAPO VI - RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI	21
Art. 19 - Riscossione	21
Art. 20 - Funzionario responsabile	21

Art. 21 - Controlli	21
Art. 22 - Accertamenti e riscossione	22
Art. 23 - Contenzioso	23
Art. 24 - Sanzioni e interessi	24
Art. 25 - Rimborsi.....	24
Art. 26 - Somme di modesto ammontare	24
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	24
Art. 27 - Norme finali.....	24
Art. 28 - Entrata in vigore.....	25
Art. 29 - Clausola di adeguamento.....	25
Art. 30 - Disposizioni transitorie	25
ALLEGATO A.....	26
ALLEGATO B.....	29
ALLEGATO C.....	33
ALLEGATO D	34

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e istituzione della TARI (tassa sui rifiuti)

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 e disciplina l'applicazione della TASSA SUI RIFIUTI, d'ora in avanti denominata TARI - istituita dall'art. 1, commi dal 641 al 705, della Legge 27/12/2013, n. 147 - diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed alle modalità di misura previste dal Decreto Ministeriale 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2017.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la TARI (Tassa sui rifiuti) destinata a coprire integralmente i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti avviati al recupero e allo smaltimento, ai sensi della vigente normativa ambientale, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale in regime di privativa, salve le deroghe di legge.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 2 bis – Definizioni

A solo titolo esemplificativo e salve ulteriori disposizioni legislative, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g. non sono in ogni caso rifiuti urbani e pertanto non risultano in ogni caso conferibili al servizio pubblico i rifiuti individuati dall'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i. i veicoli fuori uso.

3. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.

4. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b. «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c. «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

- d. «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- i. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - ii. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - iii. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e. «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f. «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g. «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h. «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i. «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j. «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k. «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l. «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m. «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti

- dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n. «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
 - o. «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
 - p. «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
 - q. «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
 - r. «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
 - s. «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
 - t. «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - u. «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
 - v. «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
 - w. «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
 - x. «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARI è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente e per le altre tipologie di locali ed aree, se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.
4. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

- solai e sottotetti (o porzioni) con altezza inferiore a 150 centimetri o a nudo tetto;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. L'inagibilità o l'inabitabilità è attestata dal Comune con perizia a carico del soggetto passivo, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa, il soggetto passivo ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente e il Comune comunque si riserva la facoltà di verificare la veridicità di detta dichiarazione adottando, ove necessario, i conseguenti provvedimenti;

- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
- superfici dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali e aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre di coltivazione (sono soggette a pagamento le serre da esposizione);
- legnaie, fienili, stalle, ricoveri attrezzi;
- aree scoperte adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso e alla manovra dei veicoli nelle stazioni di servizio dei carburanti (restano soggette al pagamento le aree chiuse e quelle coperte da pensiline);
- b) aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative quali, a titolo di esempio: parcheggi (ove non strumentali all'esercizio dell'attività, non delimitate da sbarre o altre strutture che impediscano l'accesso continuativo), aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune fra condomini.
5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 3. In caso di pluralità di possessori, di detentori o di occupanti, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
 6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie.
 7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni, in base all'art. 1, comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori, occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
 8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 3.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, lo spazzamento stradale, nonché la pulizia del territorio.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e igiene del suolo, integrato con le definizioni relative alla gestione della riscossione puntuale e da quanto specificato nel presente Regolamento.
3. La tariffa è determinata, sulla base dei criteri stabiliti nella delibera n. 443 MTR ARERA del 31/10/2019, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche. La quota variabile viene determinata sulla base dei litri degli svuotamenti effettivi dei cassonetti in dotazione.
4. Ogni utente è responsabile della custodia dei contenitori assegnati ed ha l'obbligo di verificare la corrispondenza del codice del cassonetto assegnato con quello comunicato dal gestore della tariffa. In mancanza di segnalazione di difformità da parte dell'utenza, gli svuotamenti del contenitore attribuiti per l'applicazione della tariffa saranno quelli riferiti al codice registrato nella banca dati del gestore della tariffa.
5. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

6. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente a valere per l'anno di riferimento. Le eventuali variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano Finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte dal Comune o dal soggetto gestore.
7. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 2 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. Fino al primo gennaio dell'anno successivo al provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria) per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es. mediante copia di contratti di smaltimento, di formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.) e delle aree definite all'art.3 comma 3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a. la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e tutti i locali e aree elencati al sopraccitato art.3 comma 4.
 - b. la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c. nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
 - d. in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti urbani da quelle di rifiuti speciali, la superficie assoggettabile a TARI è calcolata applicando una riduzione percentuale come di seguito indicata esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e speciali:

ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	35%
lavanderie a secco e tintorie non industriali	25%
officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	45%
elettrauto	35%
caseifici e cantine vinicole	45%
autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	45%
officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche	45%
tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	25%
laboratori fotografici o eliografici	25%
produzione allestimenti pubblicitari e insegne luminose	25%
lavorazione materie plastiche, vetroresine e gomme	25%
lavorazione materiali compositi e affini	35%
cartiere	35%
industrie tessili	40%

e. Per le attività in condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate alla precedente lettera d), si fa ricorso a criteri analoghi.

2. Le superfici sulle quali si producono in via esclusiva e prevalente rifiuti speciali sono esenti dalla tassazione. Oltre a tali aree di produzione, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si considerano funzionalmente ed in modo esclusivo collegati i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio temporaneo di materie prime e merci delle linee produttive utilizzate durante lo stesso. Restano pertanto soggetti alla tassa i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti e merci non coinvolti nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione (prodotto finito) o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte dell'attività stessa.

Al fine della corretta determinazione delle aree di produzione e dei magazzini collegati, nei quali si producono esclusivamente rifiuti speciali, i titolari devono produrre apposita dichiarazione necessaria ad individuare inequivocabilmente le predette aree, corredata dalla documentazione comprovante la produzione e l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in base alla normativa vigente. La dichiarazione vale fino a nuova rettifica da parte del titolare o a verifica da parte del personale incaricato dal Comune.

3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23 marzo 1998.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico di uno dei componenti del foglio di famiglia anagrafico, preferibilmente dell’ intestatario, nel caso in cui l’ occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell’anno di competenza della tariffazione o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni anagrafiche intervenute successivamente alla data di emissione dell’ invito di pagamento avranno efficacia a partire dall’anno seguente.
4. E’ possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea documentazione, nei seguenti casi:
 - congiunto anziano collocato permanentemente in casa di riposo;
 - congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all’ estero o in altro comune italiano per un periodo superiore a sei mesi (da documentare annualmente).
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l’ applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando un nucleo di 2 (due) persone salva la possibilità da parte dell’utente di dimostrare con idonea documentazione o autocertificazione ai fini di legge un diverso numero di occupanti e dell’ accertamento da parte del Comune, che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
7. La quota fissa della tariffa dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza (Allegato A).
8. In caso di mancato ritiro o restituzione di uno o più contenitori, ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa della tariffa.
9. La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, determinata sulla base dei dati di produzione rifiuti rilevati con i metodi definiti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017 definite all’Allegato A del presente Regolamento.
10. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati all’art. 2, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile assegnato per un numero di kg corrispondenti ai volumi

riportati nell'allegato D) – tab.1. Sul suddetto quantitativo non sono riconosciute riduzioni tariffarie se non espressamente previste.

11. In caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore del rifiuto non recuperabile verrà comunque applicato un numero minimo di svuotamenti rapportato ai componenti del nucleo familiare, corrispondente a quanto riportato nella colonna “litri/anno” nell'allegato D) – tab.1.
12. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.
13. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso, dopo il primo svuotamento, questi saranno raccolti e posizionati nel contenitore e svuotati registrando uno o più svuotamenti in base al quantitativo di rifiuto presente. La necessità di compiere più svuotamenti sarà segnalata dall'operatore addetto alla raccolta con l'azionamento del dispositivo predisposto a bordo del mezzo di raccolta.
14. Al fine della determinazione delle Tariffe, le componenti di costo relative alla gestione della frazione residua dei rifiuti urbani non differenziati, incorporano anche i costi non coperti con una specifica tariffa, per i servizi riferiti alla raccolta di pannolini per bambini e pannolini per adulti e delle altre frazioni di rifiuti riciclabili.

Art. 7 - Utenze domestiche con contenitori condivisi

1. Per le utenze aggregate (2 o più utenze che condividono lo stesso contenitore dell'indifferenziato), qualora non vengano attivati sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti da ogni nucleo familiare, la quota variabile della TARI è ripartita dal Comune, in capo alle singole unità abitative che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato A del presente Regolamento.
2. I coefficienti Kb (n), utilizzati per il calcolo della parte variabile della tariffa, sono quelli previsti nell'Allegato A al presente Regolamento, tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.

CAPO II b - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato C del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005, n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato B).
6. Le utenze non domestiche che, in base alla normativa vigente (L. 116/2020), non si avvalgono del servizio pubblico per la raccolta della totalità dei rifiuti urbani, hanno dato comunicazione di uscita dal servizio pubblico per la raccolta della totalità dei rifiuti urbani, nelle tempistiche previste dalla normativa vigente e con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, sono comunque tenute al pagamento della quota fissa della tariffa e alla restituzione al gestore di tutti i contenitori in dotazione.
7. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.
8. La quota variabile della TARI applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato B del presente Regolamento, ad eccezione delle utenze di cui al comma 6 per le quali non si applica la suddetta quota.
9. Ciascuna utenza non domestica, che si avvale del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile. Se non diversamente stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI, il numero minimo di svuotamenti, riferito al contenitore in dotazione, è fissato in 6.
10. In caso di mancato ritiro o restituzione dei contenitori del rifiuto non recuperabile, il numero minimo di svuotamenti è riferito a contenitori di volumetria 120 (centoventi) litri.
11. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente.
12. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso, dopo il primo svuotamento, questi saranno raccolti e posizionati nel contenitore e svuotati registrando uno o più svuotamenti in base al quantitativo di rifiuto presente. La necessità di compiere più svuotamenti sarà segnalata dall'operatore addetto alla raccolta con l'azionamento del dispositivo predisposto a bordo del mezzo di raccolta.
13. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più utenze non domestiche, la quota variabile della TARI è ripartita dal Comune, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato B del presente Regolamento.
14. Al fine della determinazione delle tariffe, le componenti di costo relative alla gestione della frazione residua dei rifiuti urbani non differenziati, incorporano anche i costi non coperti con una specifica tariffa, per servizi riferiti ad altre frazioni di rifiuti riciclabili raccolti.

Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARI.

2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario (comprensivo del tributo t.e.f.a.) , secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 8. Restano comunque escluse dall'esenzione eventuali utenze commerciali presenti all'interno delle strutture scolastiche (es. bar, mense o impianti sportivi).
3. Tale somma è indicata nel Piano Finanziario, in sottrazione del costo che deve essere coperto dalla TARI.

Art. 10 - Tributo sui rifiuti prodotti dai mercati

1. A decorrere dal 01/01/2021 la tassa rifiuti per le utenze mercatali è assorbita dal nuovo Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

CAPO III – TRIBUTO PER LA FRAZIONE ORGANICA

Art. 11 – Tariffa sui servizi di raccolta, trasporto e trattamento della frazione organica

1. Le disposizioni del presente Capo III si applicano soltanto nel caso in cui il Comune abbia deliberato l'applicazione della Tariffa puntuale per il servizio di raccolta, trasporto e trattamento della frazione organica.
2. L'attivazione della tariffa prevista dal presente capo esclude l'applicazione della riduzione per la pratica del compostaggio domestico, come definito all'art. 17, comma 2, del presente regolamento.

Art. 12 – Modalità applicative ed esenzioni dalla tariffa per la frazione organica

1. I costi del servizio di raccolta, trasporto e trattamento della frazione organica sono attribuiti alle utenze che usufruiscono di tale servizio.
2. Tali costi sono quindi scorporati da quelli di cui all'art. 4 del presente regolamento e la tariffa è determinata annualmente sulla base di uno specifico piano finanziario del servizio di gestione dei soli rifiuti organici ed è deliberata dal Consiglio Comunale, a valere per l'anno di riferimento.
3. Le utenze devono avere in dotazione uno specifico contenitore, fornito dal gestore del servizio, per la raccolta del rifiuto organico, individuale o condiviso nel caso di utenze condominiali.
4. Per le utenze domestiche la tariffa è determinata sulla base di un importo riferito al numero di componenti il nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di riferimento, deliberato dal Comune all'atto dell'approvazione delle tariffe Tari annuali.
5. Per le utenze non domestiche la tariffa è determinata sulla base di un importo riferito ai litri di capienza del contenitore o dei contenitori in dotazione all'utenza medesima, deliberato dal Comune all'atto dell'approvazione delle tariffe Tari annuali.
6. Sono esentate dal pagamento della tariffa per la frazione organica le utenze che presentano istanza di esenzione dimostrando di ricadere in una delle seguenti condizioni:

- a) utenze domestiche che praticano continuativamente una delle seguenti forme di compostaggio: domestico, condominiale, collettivo, secondo le modalità fissate dai regolamenti, e che sono pertanto inserite nell'albo dei compostatori;
 - b) utenze non domestiche che non usufruiscono del servizio di raccolta e, quindi, non dotate del contenitore da esposizione perché appartengono a categorie, di cui all'allegato C del presente regolamento, che non producono rifiuti organici o che ne producono ma dichiarano di smaltire i medesimi autonomamente specificandone le modalità e indicando il soggetto a cui vengono conferiti;
7. Sono altresì esentate dal pagamento della tariffa le utenze che, per l'anno antecedente a quello di attivazione della tariffa di cui al presente capo, beneficiavano della riduzione tariffaria per l'attuazione della pratica del compostaggio.
 8. Per ottenere l'esenzione di cui al comma 6, l'utenza non deve essere in possesso di alcun contenitore per la raccolta della frazione organica e, in caso di possesso, deve sempre restituirlo all'atto della presentazione dell'istanza di esenzione.
 9. L'esenzione dal pagamento della tariffa viene attivata dal mese successivo alla data di presentazione della richiesta formalizzata ai sensi dei precedenti commi 1 e 8.
 10. L'esenzione dal pagamento della tariffa viene revocata qualora, a seguito di accertamenti, venga contestato:
 - a) all'utenza domestica: la mancata attivazione o conduzione della pratica del compostaggio;
 - b) all'utenza non domestica: il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 6, lett. b) del presente articolo;
 - c) il possesso, da parte dell'utenza, di un contenitore della frazione organica o il conferimento della frazione organica in contenitore assegnato ad altra utenza.
 11. Nei casi di cui al comma precedente è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento comunale.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 13 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)

1. Sul tributo comunale sui rifiuti - TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504. Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente per l'esercizio successivo dalla Città Metropolitana, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e a partire dal 01/06/2020 viene riscosso direttamente dalla Città Metropolitana di Torino (CMTO).
2. Nel caso di mancata approvazione della deliberazione tariffaria della CMTO resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

Art. 14 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti passivi tenuti al pagamento del tributo di cui all'art. 3 prima dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree soggetti a TARI siti nel territorio del Comune, sono tenuti a richiedere l'attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022, attraverso idonea dichiarazione di occupazione dei locali ed aree assoggettabili a

TARI. Il Comune, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA in materia edilizia e di attività produttive), richiede al contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione presentata presso gli uffici comunali preposti o del gestore esterno incaricato, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detta richiesta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'occupazione ha avuto inizio.

2. La decorrenza della TARI ha effetto dal giorno in cui ha inizio la conduzione.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune o dal soggetto gestore ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARI rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
4. Le variazioni delle condizioni riferite alla dichiarazione di cui al comma 1, devono essere denunciate al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui interviene la variazione, ed hanno effetto dal giorno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione.
5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite posta elettronica o PEC.
6. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
7. La dichiarazione deve contenere:
 - a. le generalità dell'utente, la sua residenza e il Codice Fiscale;
 - b. per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - c. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - d. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - e. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.) e gli estremi dell'atto giuridico ove previsto;
 - f. per le utenze domestiche, il numero degli occupanti;
 - g. per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - h. l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - i. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - j. qualora diverso dal dichiarante, le generalità del proprietario dei locali e delle aree scoperte, la residenza e il codice fiscale, se trattasi di persona fisica, ovvero ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il codice fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza, se trattasi di persona giuridica;
 - k. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;

- m.* in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- n.* il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- o.* le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- p.* la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
- q.* La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
8. La variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro i termini di cui al comma 4.
9. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio incaricato ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro dei contenitori consegnati. Per le utenze, di cui al precedente art. 7 comma 1 e art. 8 comma 12, la cessazione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione di cessazione. La cessazione deve inoltre essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
10. Alla cessazione della conduzione di un'utenza dotata di cassonetti individuali, qualora vi sia l'impossibilità di custodire i cassonetti all'interno della proprietà privata in un luogo non accessibile, al fine di evitarne l'uso improprio da parte di altri soggetti, la medesima utenza è tenuta a consegnare direttamente i cassonetti in dotazione al gestore del servizio. In caso contrario, la dichiarazione di cessazione di cui al precedente comma è da considerarsi inefficace e gli eventuali svuotamenti dei contenitori dopo la data della dichiarazione di cessazione di cui al comma precedente, verranno comunque attribuiti all'intestatario dell'utenza cessata e la relativa tariffa sarà ad egli addebitata.
11. In caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo unico occupante non proprietario dei locali, il Comune provvederà d'ufficio alla chiusura dell'utenza; la data di chiusura dell'utenza sarà rispettivamente:
- la data del decesso;
 - il 31 dicembre dell'anno antecedente la data di irreperibilità.
12. In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto l'attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso servizio, qualora non diversamente richiesto, il Comune provvederà d'ufficio all'intestazione della posizione TARI in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'evento.
13. In caso di decesso del soggetto passivo unico occupante proprietario dei locali, il Comune provvederà alla trasmissione di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, agli eredi del soggetto passivo (qualora noti al Comune), in modo da procedere ad una nuova intestazione dell'utenza o, qualora ricorrano i presupposti, alla chiusura dell'utenza.
14. In caso di emigrazione dell'intero nucleo familiare di un'utenza domestica, qualora non venga presentata la dichiarazione di cessazione di cui al comma 8 o dichiarazione di variazione del numero di occupanti di cui al comma 6 lettera g, si applicherà il disposto di cui all'art. 6 comma 6 ultimo capoverso.

15. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori consegnati all'utenza, ha effetto, per il calcolo della TARI dovuta, dal giorno della consegna del relativo contenitore
16. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione o riduzione dalla tariffa, di cui ai successivi artt. 17 e 18.
17. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 6 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
18. Il Comune rilascia ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite e-mail o PEC, nel giorno del suo ricevimento.
19. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa TARES sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
20. In caso di reclami e/o richieste scritte di informazioni, di rettifica degli importi addebitati e di ulteriori rateizzazioni degli avvisi di pagamento bonari si rimanda alle indicazioni contenute nella "Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Ciriè" approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 289 del 28/12/2022.

Art. 15 - Tributo comunale giornaliero - TARI per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle UND

1. E' istituito il tributo comunale, componente TARI giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti urbani dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato C al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato C del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8, comma 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il tributo dovuto, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle casistiche non rientranti nell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale.

Art. 16 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale.
2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato in sede di gara per l'affidamento del servizio dal soggetto gestore.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art. 17 - Riduzioni tariffarie

1. Fatto salvo quanto specificato all'articolo 3 punto 7 del presente regolamento, sono applicabili le riduzioni di cui ai commi seguenti.
2. La tariffa TARI è ridotta del 30% (se non diversamente deliberato annualmente dal Consiglio Comunale) limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare del materiale organico che procedono direttamente al recupero di detta frazione, anche in forma collettiva, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica. Tale riduzione è cumulabile con quelle specificate ai punti successivi. Il presente comma si applica solo nel caso non venga deliberata dal Comune l'applicazione della tariffa puntuale per la gestione del rifiuto organico come definita dal CAPO III.
3. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
4. La tariffa totale è ridotta del 50% per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.
5. Nelle zone in cui non è istituito il servizio di raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 20% della tariffa.
6. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80%, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
7. La tariffa TARI è ridotta del 30%, limitatamente alla quota variabile, per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 659 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., collocate all'interno di edifici condominiali o comunque dove la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati avvenga tramite cassonetti condominiali con volumetria ripartita, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) locali di utenze domestiche tenuti a disposizione per comprovato uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (secondo case);

b) locali di utenze domestiche tenuti a disposizione da soggetti residenti ma dimoranti permanentemente presso Istituti di cura o case di riposo (da comprovare con certificazione dell'istituto ospitante);

c) locali di utenze domestiche tenuti a disposizione da soggetti residenti residenti all'estero per più di sei mesi all'anno ed iscritti all'AIRE, a condizione che gli stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso.

7-bis. La tariffa TARI è ridotta del 30%, limitatamente alla quota fissa, per i locali ed aree scoperte di utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 (centoottanta) giorni.

8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 48, della Legge 178/2020, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI totale è dovuta in misura ridotta di due terzi (riduzione del 66,67%).

9. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere presentate entro i termini di cui all'art. 14, commi 1 e 4, del presente regolamento e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento. In caso di tardiva presentazione della richiesta di variazione, l'applicazione della riduzione decorrerà dall'anno successivo.

10. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, ove non diversamente specificato, non sono cumulabili, pertanto verrà applicata una sola riduzione, e precisamente la più favorevole al contribuente.

Art. 18 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, la TARI totale è ridotta in misura percentuale per le utenze che versano nelle seguenti condizioni:

a) locali di utenze domestiche occupati da singoli cittadini o da nuclei famigliari assistiti in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal CIS (Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Assistenziali), è riconosciuta la riduzione del 100% (cento per cento);

b) locali di utenze domestiche occupati da singoli cittadini o da nuclei familiari non coabitanti con altri nuclei che dimostrino di avere un reddito complessivo ISEE annuo rientrante nelle fasce definite annualmente con la deliberazione di approvazione delle tariffe;

c) locali ed aree scoperte di utenze non domestiche occupati da associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione, è riconosciuta la riduzione del 100% (cento per cento);

d) locali adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, esclusi, in ogni caso, i locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, è riconosciuta la riduzione del 100% (cento per cento);

e) locali ed aree scoperte di utenze non domestiche occupati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), è riconosciuta la riduzione del 100% (cento per cento).

2. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al precedente comma 1 possono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
3. Le richieste di agevolazione e di esenzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere presentate entro il 31 luglio dell'anno di imposta e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento. In caso di tardiva presentazione della richiesta di riduzione, l'applicazione della riduzione decorrerà dall'anno di imposta successivo.
4. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al precedente comma 1, lett. b), ove non diversamente specificato, sono direttamente applicate dal Comune, previo accoglimento della richiesta presentata da parte del contribuente. Dette agevolazioni non sono cumulabili con il bonus TARI di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

Art. 18 bis – Agevolazioni per avvio a recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni (ai sensi dell'art. 238, comma 10 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 14 della Legge n. 118/2022), salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

Art. 18 ter – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18 bis, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'Ufficio Tributi utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo l'apposito modello che sarà reso disponibile sul sito del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, il numero del/i cassonetti assegnati, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali

è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente del Comune, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su apposito modello che sarà reso disponibile sul sito del Comune, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, o nel termine diverso stabilito dall'autorità competente, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 18 quater – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della Legge n. 147 del 2013.
2. La tariffazione è dovuta in base ai conferimenti effettivi eseguiti, ferma restando la debenza della quota dovuta per i quantitativi minimi.

Art. 19 - Riscossione

1. Il tributo è gestito ai sensi dell'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, s.m.i. in proprio o alternativamente dalla Società consortile Servizi Intercomunalì per l'Ambiente, in base ad apposita convenzione.
2. Il tributo comunale sui rifiuti – TARI è versato esclusivamente al Comune. Il versamento annuale del tributo comunale è determinato annualmente dal Comune in fase di approvazione del piano finanziario e delle tariffe conseguenti, con un minimo di 2 rate annuali.
3. Il versamento delle rate come sopra stabilite, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (art. 1 c. 1 lett. b DL n. 16/2014); è consentito il pagamento in unica soluzione alla data di scadenza della prima rata, deliberata dal Comune.
4. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
5. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno 20 giorni prima delle scadenze. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
6. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate con conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
7. Ai sensi dell'art. 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro, salvo quanto previsto al comma 6. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
9. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 21.

Art. 20 - Funzionario responsabile

Il Comune, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 21 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso

ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a. l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b. l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c. l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1130 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 6 comma 2 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato; con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
5. Al fine di prevenire l'emissione di avvisi di pagamento di importo eccessivo, soprattutto per le fasce di utenti economicamente fragili, con modalità e periodicità da concordare in apposito protocollo con l'ente gestore della raccolta e senza maggiori costi, sono disposte verifiche, in corso di esercizio, sull'andamento della raccolta dei rifiuti, finalizzate al monitoraggio delle utenze caratterizzate da maggiore criticità su periodicità, regolarità e correttezza dei conferimenti.

Art. 22 – Accertamenti e riscossione

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 1, commi 792 e seguenti, della Legge n. 160/2019.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - a. del contribuente;
 - b. dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - c. dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - d. della tariffa applicata e relativa deliberazione.

4. Gli avvisi di accertamento predisposti sulla base di quanto previsto dal comma 792 art. 1 legge 160/2019 devono inoltre contenere:
 - a. l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - c. l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - d. l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
 - e. l'intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla notifica senza che sia intervenuto il pagamento, l'impugnazione o istanza di adesione.
 - f. l'indicazione che l'atto costituisce titolo idoneo ad attivare le procedure cautelari ed esecutive finalizzate alla riscossione dello stesso.
 - g. l'indicazione del soggetto preposto all'attività di riscossione.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati delle sanzioni di legge, degli interessi legali e delle spese di notifica ed eventuali ulteriori oneri a carico del contribuente.
7. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal Responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento. In tal caso, verrà predisposto dall'ufficio un piano rateale firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese.
8. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dalla legge o da altro regolamento comunale.
9. Il Responsabile dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 30 giorni dal suo ricevimento.
10. La rateazione non è consentita:
 - a. quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare o immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 - b. quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
11. In caso di mancato pagamento di una rata alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute verranno immediatamente recuperate in base a quanto stabilito dal Regolamento della Riscossione/Entrate ovvero da quanto previsto dalle vigenti Leggi.
12. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
13. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

14. Il funzionario responsabile con propria determinazione accerta il verificarsi di quanto previsto al comma precedente e procede alla emissione dei conseguenti atti.

Art. 23 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. n. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 24 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697 e 698 del medesimo art. 1. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi legali, calcolati giorno per giorno a partire dalla data di scadenza prefissata.
2. Le sanzioni sono cumulabili, nei casi previsti dalla legge.
3. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 dell'art. 1 della Legge n. 147/2003 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la preposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 25 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali, nella misura prevista dall'art. 24, calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

Art. 26 - Somme di modesto ammontare

Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a Euro 12,00 per anno d'imposta.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Norme finali

1. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle tariffe del tributo di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 la tariffa in acconto potrà essere corrisposta sulla base

dell'anno precedente salvo che la stessa sia già stata determinata in tempo utile per la sua emissione.

2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti – TARI, si applicano le disposizioni di Legge e del vigente Regolamento delle Entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di Legge e sarà applicato a partire dal 1° gennaio 2020.
2. Sono abrogate altresì tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 29 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 30 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non trova applicazione per le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e della TARI non puntuale.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

UTENZE DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>	
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della quota fissa di un'utenza domestica è la seguente:

$$\text{TFdom} (i, s) = \text{QUFdom} \cdot S \cdot \text{Ka}(i)$$

$$\text{QUFdom} = \frac{\text{CFTdom}}{\sum_i S \text{ tot} (n) \cdot \text{Ka} (i)}$$

TFdom: quota fissa (€) della TARI per un'utenza domestica con i componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka .

Ka (i): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (i)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (i): superficie totale delle utenze domestiche con i componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom}_i = \mathbf{QUVdom} \cdot \Sigma \mathbf{P(v)}_i \cdot \mathbf{S(v)}_i$$

TVdom_i: quota variabile(€) della TARI per un'utenza domestica *i*

QUVdom: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{CVDdom}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

QTOTdom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

CVDdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

P(v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v_i*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente (il peso specifico è ottenuto dal rapporto fra il peso totale dei rifiuti indifferenziati raccolti ed il totale dei litri svuotati, nel periodo di riferimento)

S(v)_i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume (*v*) consegnato all'utenza domestica *i*

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARI PER UTENZE DOMESTICHE CON CONTENITORE CONDIVISO

Per quanto riguarda il calcolo della sub-tariffa TARI -quota variabile-, all'interno di un'utenza domestica con contenitori condivisi, per le singole unità abitative la formula è la seguente:

$$\mathbf{TV\ COND}_{ij} = \mathbf{TUVdom}_i \cdot \mathbf{Kb(n)}_{ij}$$

$$\mathbf{TUVdom}_i = \frac{\mathbf{TVdom}_i}{\sum_{j=1}^f \mathbf{Kb(n)}_i}$$

TVCOND i_j : subtariffa TARI (€) per ogni unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

Kb (n) i_j : coefficiente proporzionale di produttività in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell'unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i

TUVdom i : costo unitario annuo (€/componente) determinato dal rapporto tra la TARI annua (quota variabile) di un'utenza i con contenitori condivisi (TVdomi), e la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari dell'utenza i , moltiplicati per i rispettivi coefficienti di produttività

TVdomi: TARI annua (quota variabile) di un'utenza domestica i con contenitori condivisi.

n_{ij} : numero di componenti i nuclei familiari dell'utenza i (n_{i1} , n_{i2} , n_{i3} n_{if}), utilizzatori di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

f: numero totale di unità abitative (e rispettivi nuclei familiari) dell'utenza

Coefficienti Kb (n) Utenze Domestiche

UTENZE DOMESTICHE				
Componenti nucleo familiare	Kb			utilizzato
	min	max	med	
Famiglie di 1 componente	0,60	1,00	0,80	0,60
Famiglie di 2 componenti	1,40	1,80	1,60	1,40
Famiglie di 3 componenti	1,80	2,30	2,05	1,80
Famiglie di 4 componenti	2,20	3,00	2,60	2,20
Famiglie di 5 componenti	2,90	3,60	3,25	2,90
Famiglie di 6 o più componenti	3,40	4,10	3,75	3,40
Non residenti o locali tenuti a disposizione	1,40	1,80	1,60	1,40
Superfici domestiche accessorie	0,00	0,00	0,00	0,00

UTENZE NON DOMESTICHE

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La quota fissa della TARI per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione K_c , secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = QUF_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_c(ap)$$

$$QUF_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\sum_{ap} S_{\text{tot}}(ap) \cdot K_c(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della TARI per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUF_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione K_c .

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

K_c: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza non domestica è data dal calcolo dell'importo dovuto per il rifiuto non recuperabile raccolto, sommata all'importo dovuto per il materiale differenziato quantificata in base alla volumetria dei contenitori a disposizione (solo nel caso venga stabilita anche una quota per il materiale differenziato) ed è la seguente:

$$TV_{ndomi} = (QUV_{ndom} \cdot \sum P(v)_I \cdot S(v)_i)$$

TV_{ndomi}: quota variabile(€) della TARI per un'utenza non domestica *i*

QUV_{ndom}: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche, compresi quelli relativi a carta, organico e vetro e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

P (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v_i*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza non domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente (il peso specifico è ottenuto dal rapporto fra il peso totale dei rifiuti indifferenziati raccolti ed il totale dei litri svuotati, nel periodo di riferimento)

S(v)_i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza non domestica *i*

$$QUV_{ndom} = \frac{CVD_{ndom}}{QTOT_{ndom}}$$

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

CVD_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche, compresa carta, organico e vetro

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE CON CONTENITORI CONDIVISI

$$\mathbf{TVCONND}_{ij} = \mathbf{TUVndom}_i \cdot \mathbf{Sap}_{ij}$$

$$\mathbf{TUVndom}_i = \frac{\mathbf{TVndom}_i}{\sum_{j=1}^f \mathbf{Sap}_{ij}}$$

TVCONND_{ij}: subtariffa TARI (€) per ogni attività produttiva *j* appartenente ad un'utenza non domestica *i* con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

TUVndom_i: costo unitario annuo (€/mq) determinato dal rapporto tra la TARI annua (quota variabile) di un'utenza non domestica *i* con contenitori condivisi (**TVndom_i**), e la sommatoria dei metri quadri di superficie occupata dalle attività produttive *j* appartenenti all'utenza non domestica *i*.

TVndom_i: TARI annua (quota variabile) di un'utenza non domestica *i* con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi.

Sap_{ij} = superficie totale locali occupati da un'attività produttiva *j* appartenente ad un'utenza non domestica *i* con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

f: numero totale di attività produttive *j* appartenenti ad un'utenza non domestica *i*.

Coefficienti Kc (n) Utenze Non Domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE					
Categorie > 5000 abitanti		Kc (nord)			
		min	max	med	utilizzato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,54	0,60
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,37	0,43
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,56	0,60
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,82	0,76
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,51	0,00
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,43	0,40
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,42	1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	1,02	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	1,13	1,25
10	Ospedali	1,07	1,29	1,18	1,29
11	Uffici e agenzie	1,07	1,52	1,30	1,52
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,61	0,58	0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	1,20	1,38
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	1,46	1,80
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,72	0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,44	1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	1,29	1,20
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,93	1,03
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	1,25	1,41
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,65	0,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,82	0,75
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	7,60	5,57
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	6,24	6,00
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	5,13	3,96
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	2,39	2,02
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,08	1,54
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	9,23	7,17
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	2,15	1,56
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	5,21	4,40
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	1,48	1,91

ALLEGATO C

UTENZE NON DOMESTICHE

comuni oltre 5000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici e agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

ALLEGATO D**Tab.1 - SVUOTAMENTI MINIMI UTENZE DOMESTICHE**

persone	litri / anno	tipologia di cassonetti				
		40	120	240	360	660
1	360	9	3			
2	480	12	4			
3	600	15	5	2,5		
4	720	18	6	3		
5	840		7	3,5	2,3	
6	960		8	4	2,7	1,5
7	1080		9	4,5	3	1,6
8	1200		10	5	3,3	1,8
9	1320			5,5	3,7	2
10	1440			6	4	2,2

Nota: per ogni persona in più la quantità di litri / anno aumenta di 120 lt.